LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 24 APRILE 2001 E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

TITOLO I – Definizioni, ambito di applicazione e criteri generali per la valutazione dei progetti

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:

a) anno è un periodo di 12 mesi se non altrimenti specificato;
b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) cliente partecipante è il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento;
d) coefficiente di persistenza è un coefficiente percentuale di valore minore o uguale al 100% che tiene conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi di energia conseguiti attraverso gli interventi;
e) collaboratori sono i soggetti con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto medesimo;
f) data di avvio del progetto è la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo articolo 10;
g) decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
h) decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
i) decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono il decreto ministeriale elettrico e il decreto ministeriale gas di cui alle precedenti lettere g) e h);
j) distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

k) Gestore del mercato elettrico è il soggetto di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l) intervento è l'intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

m) metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), delle presenti Linee guida;

n) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto elettrico 24 aprile 2001 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto gas 24 aprile 2001;

o) obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

p) progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;

q) risparmio lordo è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);

r) risparmio netto è il risparmio lordo, depurato dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;

s) semestre è il periodo 1 gennaio-30 giugno o il periodo 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;

t) società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;

u) soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi è il soggetto che effettua le attività di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti Linee guida;

v) soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, o la società di servizi energetici, che presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo articolo 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

w) trimestre è il periodo 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre, 1 ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;
x) unità fisica di riferimento è il prodotto, l'apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo articolo 4, comma 4.2;
y) unità fisica di riferimento incrementale è l'unità fisica di riferimento installata, nell'ambito del medesimo progetto, successivamente all'ultima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi di cui all'articolo 12, comma 12.1;
z) valutazione è la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;
aa) vita utile dell'intervento è il numero di anni previsti all'articolo 4, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e i progetti realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e avviati nel periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas.

2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta di servizi oltre il misuratore.

Articolo 3
Metodi di valutazione dei risparmi

3.1 Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna tipologia di intervento si distinguono:
a) metodi di valutazione standardizzata;
b) metodi di valutazione analitica;
c) metodi di valutazione a consuntivo.

3.2 I metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere a) e b), sono sviluppati dall'Autorità in base a quanto previsto rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. I metodi di cui al precedente comma, lettera c), si applicano esclusivamente ai progetti costituiti da uno o più interventi per i quali non sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e devono essere

applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili con metodi di valutazione diversi.

Articolo 4
Metodi di valutazione standardizzata

4.1 I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette.

4.2 L'UFR e il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL) vengono definiti per ogni tipologia di intervento dall'Autorità attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata).

4.3 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati. Le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione.

4.4 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12, comma 12.2 è calcolato come prodotto del numero di UFR oggetto dell'intervento entro la fine del semestre con riferimento al quale la richiesta stessa è stata presentata e del RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo semestre.

4.5 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo incrementale riconosciuto in seguito alle verifiche e certificazioni successive alla prima è calcolato come prodotto del numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento o degli interventi durante il trimestre con riferimento al quale la richiesta è stata presentata e del corrispondente RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo trimestre.

4.6 Per i progetti standardizzati il risparmio netto riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 è calcolato applicando al risparmio lordo di cui ai medesimi commi i seguenti coefficienti correttivi:
 a) il coefficiente correttivo *a* che tiene conto dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;

b) il coefficiente correttivo *b* che tiene conto dei minori risparmi di energia conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto.

A partire dal secondo anno di contabilizzazione si applica quanto previsto al secondo paragrafo del comma 4.9.

4.7 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.6 sono fissati dall'Autorità nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, non si applicano coefficienti correttivi.

4.8 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.7 possono essere aggiornati dall'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. I valori aggiornati dei coefficienti si applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

4.9 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti standardizzati sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta. Il risparmio netto annuo riconosciuto a partire dal secondo anno di contabilizzazione dei risparmi è uguale al risparmio netto annuo riconosciuto per il primo anno, moltiplicato per un coefficiente di persistenza.

4.10 Il valore del coefficiente di persistenza di cui al comma 4.9, secondo paragrafo, è fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, tale valore è da intendere pari al 100%.

4.11 Il valore del coefficiente di persistenza può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del coefficiente di persistenza si applica ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

Articolo 5
Metodi di valutazione analitica

5.1 I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l'intervento.

5.2 L'algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al comma 5.1 vengono indicati nell'ambito di schede tecniche per la

quantificazione dei risparmi, emanate dall'Autorità a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione analitica).

5.3 Per i progetti costituiti solo da interventi per i quali l'Autorità ha predisposto schede tecniche di valutazione analitica (di seguito: progetti analitici) il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12, comma 12.3, è contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati nei dodici mesi precedenti. Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui al successivo articolo 12, comma 12.5, è contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati durante il periodo intercorso dalla precedente richiesta di verifica e di certificazione.

5.4 Per i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto è calcolato applicando al risparmio lordo di cui al comma 5.3, un coefficiente correttivo *a*, per risparmi non addizionali, che tiene conto dei risparmi che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto di cui l'intervento fa parte, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Il valore del coefficiente *a* è fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche tale coefficiente correttivo non si applica.

5.5 Il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4 potrà essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del coefficiente si applica ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti analitici sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta.

Articolo 6
Metodi di valutazione a consuntivo

6.1 I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: programma di progetto e di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.

6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività

di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto);
b) descrizione del progetto e dell'intervento o degli interventi previsti con riferimento alle tipologie indicate all'articolo 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
c) descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;
d) risparmio previsto e descrizione delle modalità per la determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;
e) descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 13;
f) descrizione della documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 14.

6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della proposta di cui al precedente comma 6.1 l'Autorità pubblica nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).

6.4 Possono essere presentate proposte di progetto e di programma di misura unicamente per le tipologie di intervento per le quali l'Autorità non abbia predisposto e pubblicato schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica.

6.5 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi emette il parere relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 6.2. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui al paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene prorogato di 30 giorni dalla data di ricezione di tali informazioni. Trascorsi i termini di cui sopra la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.

6.6 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito: progetti a consuntivo) sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dalla data da cui decorre il risparmio, come verificata dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione.

Articolo 7
Valutazione delle campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali

7.1 Ai progetti che comprendono la realizzazione di campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali di sostegno a altre tipologie di interventi, finalizzate ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i requisiti di cui al successivo comma 7.2, lettere da a) a b), è riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% del risparmio totale netto riconosciuto all'intervento al quale la campagna si riferisce, a conclusione delle verifiche e dei controlli di cui rispettivamente all'articolo 12, comma 12.1, e all'articolo 14, comma 14.1.

7.2 Le campagne di cui al comma 7.1 danno luogo al riconoscimento del risparmio incrementale di cui al medesimo comma se rispettano i seguenti requisiti per l'ammissibilità:
a) illustrano in modo chiaro ed esaustivo le modalità di utilizzo e manutenzione dei prodotti, componenti o apparecchi installati nell'ambito del progetto;
b) sono realizzate attraverso mezzi informativi idonei ed efficaci (segnatamente: brochure, materiale audio-visivo, corsi di formazione e informazione).

Articolo 8
Poteri calorifici inferiori dei combustibili

8.1 Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui all'articolo 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, vengono applicati i valori di potere calorifico inferiore riportati nella tabella 1.

8.2 I valori di cui al comma 8.1 possono essere aggiornati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

TITOLO II –Preparazione ed esecuzione dei progetti

Articolo 9
Preparazione dei progetti

9.1 I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente e assicurare la conformità dei progetti al disposto dell'articolo 6, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica di cui

rispettivamente all'articolo 4, comma 4.2, e all'articolo 5, comma 5.2, delle presenti Linee guida o nel programma di progetto e di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

Articolo 10
Dimensione minima

10.1 I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere un risparmio non inferiore a 25 tep/anno.

10.2 I progetti analitici devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 5.1, un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 50 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.

10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura di cui all'articolo 6, comma 6.1, un risparmio non inferiore a 200 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.

10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della richiesta di cui all'articolo 12, commi 12.2, 12.3, della richiesta di cui all'articolo 12, comma 12.6 limitatamente alla presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione, e di quanto previsto all'articolo 16, comma 16.1.

Articolo 11
Richiesta di verifica preliminare di conformità

11.1 I soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 possono richiedere all'Autorità o ad un soggetto da essa delegato di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La verifica preliminare di conformità non impegna l'Autorità, o il soggetto da essa delegato, né ad approvare il programma di progetto e di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1, né a certificare i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto per il quale è stata presentata la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni di cui all'articolo 16, comma 16.1.

11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come minimo, dalle seguenti informazioni:

a) informazioni su soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);
b) descrizione dell'intervento o degli interventi previsti dal progetto con riferimento alle tipologie indicate all'articolo 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
c) informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto.

11.3 I risultati della verifica preliminare di conformità vengono comunicati al soggetto interessato dall'Autorità, o dal un soggetto da essa delegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 11.2. L'Autorità o il soggetto da essa delegato possono richiedere informazioni aggiuntive a quelle di cui al comma 11.2 nei casi in cui questo sia ritenuto necessario. In tal caso il termine di cui sopra viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

TITOLO III – Verifiche e certificazione dei risultati ottenuti

Articolo 12
Richiesta di verifica e di certificazione

12.1 Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, i soggetti titolari dei progetti inviano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

12.2 I soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima (di seguito: prima richiesta di verifica e di certificazione).

12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima.

12.4 Per i progetti standardizzati le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima sono presentate entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel quale sono state oggetto dell'intervento le UFR incrementali. Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, in assenza di richieste di verifica e di

certificazione successive alla prima si assume che il numero di UFR oggetto del progetto non sia variato rispetto a quanto dichiarato nella richiesta precedente.

12.5 Per i progetti analitici le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima possono essere presentate ogni trimestre, entro 30 giorni dalla fine dello stesso ma almeno una volta l'anno.

12.6 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 6.1.

Articolo 13

Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni

13.1 Per i progetti standardizzati la documentazione di cui al precedente articolo 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto); per le società di servizi energetici di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera t), tale documentazione deve includere anche una copia dello statuto societario;
b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'articolo 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nel progetto;
d) data di avvio del progetto;
e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:
 - numero di UFR oggetto dell'intervento che producono risparmi nel periodo temporale considerato;
 - risparmio specifico lordo per UFR così come determinato dall'Autorità nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all'articolo 4, comma 4.2,;
 - risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
 - eventuali coefficienti correttivi di cui all'articolo 4, comma 4.6, ;
 - coefficiente di persistenza di cui all'articolo 4, comma 4.9, secondo paragrafo;
 - eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1;

- risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.2 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti standardizzati la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, deve riguardare:

a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.1, lettere a) e c);
b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo, come minimo, informazioni sul numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento rispetto a quelle già dichiarate nella precedente richiesta di verifica e di certificazione.

13.3 Per i progetti analitici la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare (nome o ragione sociale, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);
b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'articolo 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto;
d) data di avvio del progetto;
e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la certificazione includendo almeno le seguenti informazioni:
 - numero di interventi realizzati e valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta, entrambi riferiti al periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
 - risparmio specifico lordo determinato sulla base dell'applicazione delle schede tecniche di valutazione analitica di cui all'articolo 5, comma 5.2;
 - risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
 - eventuale coefficiente correttivo di cui all'articolo 5, comma 5.4;
 - eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1;
 - risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.4 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti analitici la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, deve riguardare:
 a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.3, lettere a) e c);
 b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo le seguenti informazioni minime:
 – valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta, per gli interventi già inclusi nella precedente richiesta di verifica e di certificazione;
 – numero di interventi addizionali realizzati rispetto a quelli già dichiarati nella precedente richiesta di verifica e di certificazione e relative informazioni quantitative sui valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta.

13.5 Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, per ognuna delle tipologie di intervento per le quali sono state definite schede di valutazione standardizzata o di valutazione analitica, devono essere comunicate al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di rendicontazione pubblicate nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13.6 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

13.7 Per i progetti che prevedono campagne di formazione e informazione di cui all'articolo 7, comma 7.1, la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, deve anche contenere la descrizione dei contenuti della campagna e degli strumenti e dei canali informativi utilizzati.

Articolo 14

Documentazione da conservare e controlli a campione

14.1 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione ed emissione dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 16, comma 16.1 delle presenti Linee guida siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi del precedente articolo 13.

14.2 Al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13.

14.3 Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui al comma 14.2 deve essere idonea a comprovare, per mezzo di documentazione fiscale, quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione e come minimo:

a) il numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi o, per i progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei parametri indicati nelle schede tecniche di quantificazione;
b) il rispetto di quanto disposto all'articolo 9, comma 9.1.

Qualora indicato nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo intervento, la documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e l'indirizzo dei clienti partecipanti.

14.4 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui al comma 14.2 è conforme, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di progetto e di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

14.5 Per i progetti che includono campagne di cui all'articolo 7, comma 7.1, la documentazione di cui al comma 14.2 è idonea a dimostrare l'esecuzione della campagna secondo quanto documentato o dichiarato ai sensi del precedente articolo 13, comma 13.7.

Articolo 15
Regioni e province autonome

15.1 Le regioni e le province autonome, o i soggetti da queste indicati, possono svolgere attività di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attività.

15.2 Le regioni e le province autonome che concedono un contributo finanziario per la realizzazione di un progetto possono indicare al soggetto titolare del progetto medesimo la quota dei risparmi per la quale possono essere richiesti i titoli di efficienza energetica.

Articolo 16
Emissione dei titoli di efficienza energetica

16.1 Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'articolo 14, il

soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi certifica i risparmi riconosciuti.

16.2 Nei casi previsti all'articolo 12, comma 12.4, secondo paragrafo, la verifica e certificazione dei risparmi avviene senza necessità di richiesta da parte del soggetto titolare del progetto, salvo esito negativo di eventuali controlli, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre successivo a quello di presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione.

16.3 Nei casi in cui il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga opportuno richiedere al soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive a quelle di cui agli articoli 13 e 14 o effettuare approfondimenti, il termine di cui al comma 16.1 viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

16.4 Il soggetto di cui all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati ai sensi del precedente comma 16.1.

TITOLO IV – I titoli di efficienza energetica

Articolo 17
Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica

17.1 I titoli di efficienza energetica emessi sono di tre tipi:

a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), del presente comma.

17.2 La dimensione dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep. Ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1, vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.

17.3 I titoli di efficienza energetica hanno una validità pari a cinque anni solari a decorrere dall'anno solare nel quale i corrispondenti risparmi sono stati conseguiti (di seguito: periodo di validità). Nel periodo di validità i titoli di efficienza energetica possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei medesimi decreti ministeriali.

17.4 I titoli di efficienza energetica possono essere trasmessi dai distributori ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale di cui all'articolo 1, comma 1.1 lettera o), da effettuarsi ai sensi dell'articolo 11, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. I titoli che hanno superato il periodo di validità non sono ritenuti validi ai fini di tale verifica.

17.5 I distributori possono soddisfare l'obiettivo di cui al comma 17.4 trasmettendo titoli di efficienza energetica che hanno superato il primo anno di validità, fino ad una quota massima fissata pari al 40%.

TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18
Disposizioni transitorie

18.1 Nei casi in cui i distributori o le società di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, tali soggetti presentano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la prima richiesta di verifica e certificazione ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 10, comma 10.4.

18.2 Nel caso di progetti a consuntivo, il soggetto titolare del progetto deve presentare al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una proposta di progetto e di programma di misura ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1.

18.3 Per i progetti di cui al comma 18.1 valgono le disposizioni delle presenti Linee guida.

Tabella 1 - Poteri calorifici inferiori (P.C.I.) dei combustibili

Combustibile	Unità di misura	P.C.I. [a]
Fonti primarie		
Carbon fossile cokerie	kcal/kg	7.400
Carbone da vapore	kcal/kg	6.300
Carbone altri usi	kcal/kg	7.400
Lignite	kcal/kg	2.500
Sottoprodotti [b]	kcal/kg	2.500
Gas naturale	kcal/mc	8.250
Petrolio greggio e semilavorati	kcal/kg	10.000
Rifiuti	kcal/kg	2.500
Biomasse	kcal/kg	2.500
Fonti secondarie		
Carbone di legna	kcal/kg	7.500
Coke da cokeria	kcal/kg	7.000
Coke di petrolio	kcal/kg	8.300
Gas di cokeria	kcal/mc	4.300
Gas di officina	kcal/mc	4.300
Gas di altoforno	kcal/mc	900
GPL	kcal/kg	11.000
Gas residui di raffineria [c]	kcal/kg	12.000
Distillati leggeri	kcal/kg	10.400
Benzine	kcal/kg	10.500
Petrolio	kcal/kg	10.300
Gasolio	kcal/kg	10.200
Olio combustibile ATZ	kcal/kg	9.800
Olio combustibile BTZ	kcal/kg	9.800
Coke da petrolio	kcal/kg	8.300

Note:

(a) I valori di PCI indicati in tabella sono tratti dal Bilancio energetico nazionale 2000, Ministero delle attività produttive, Direzione generale delle fonti di energia e delle risorse minerarie

(b) Sono compresi i bassi prodotti, il calore di recupero, il gas di acciaierie ad ossigeno e la espansione di gas compresso all'equivalente termico di 2200 kcal/kWh

(c) Compresi i gas residui di processi chimici